




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



## Analisi degli effetti finanziari

**A.C. 2527**

**Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti  
sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del  
volontariato**

*(Nuovo testo)*

N. 50 – 29 luglio 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2527

Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti  
sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del  
volontariato

*(Nuovo testo)*

N. 50 – 29 luglio 2020

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLI 1-3.....</b>	<b>- 3 -</b>
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI, SOCIOSANITARI, SOCIOASSISTENZIALI E DEL VOLONTARIATO .-	3 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2527</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, socioassistenziali e del volontariato</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare approvato, con modifiche, dal Senato
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Novelli
<b>Gruppo:</b>	FI
<b>Commissione competente:</b>	XII Commissione (Affari sociali)

---

## PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto l'istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, socioassistenziali, socioassistenziali e del volontariato.

Il testo, già approvato dal Senato (A.S. 1795), composto da tre articoli, non è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame presso il Senato, la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso sul testo (seduta del 28 maggio 2020) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, nella clausola di invarianza, del riferimento al "bilancio dello Stato", con il riferimento alla "finanza pubblica"; parere non ostativo è stato espresso anche sugli emendamenti approvati.

È oggetto della presente nota il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Affari sociali (XII) in data 9 luglio 2020 e trasmesso alle Commissioni per l'espressione dei rispettivi pareri.

Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLI 1-3

#### **Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, socioassistenziali, socioassistenziali e del volontariato**

Le norme prevedono quanto segue:

- la Repubblica riconosce il giorno 20 febbraio di ciascun anno come "Giornata nazionale del personale sanitario e socioassistenziale di cui alla legge 11 gennaio 2018,

n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato” (di seguito Giornata nazionale), quale momento per onorarne il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia da Coronavirus nell’anno 2020 (articolo 1, comma 1);

- la Giornata nazionale è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (articolo 1, comma 2).

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”, all’articolo 2 individua i giorni festivi, agli effetti dell’osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e all’articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell’orario ridotto negli uffici pubblici e dell’imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54/1977, “Disposizioni in materia di giorni festivi”, ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici pubblici (art. 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (art. 3);
- il Governo, anche in coordinamento con gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie, con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata nazionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 2).

L’articolo 3 fissa l’entrata in vigore della legge al giorno successivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che l’istituzione della Giornata nazionale non comporta – in base alla normativa sopra richiamata all’articolo 1 - effetti sull’orario di lavoro degli uffici pubblici né sull’orario scolastico: riguardo a tale profilo non si hanno dunque osservazioni da formulare.

Non si hanno osservazioni da formulare neppure in merito alle iniziative e attività da svolgere in occasione della giornata nazionale, in quanto la norma dispone espressamente che il Governo ne determini le modalità di svolgimento senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.